

CONVENZIONE

CONVENZIONE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO RIDUZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DI TUTTE LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEI MARZI N. 3 DA DESTINARE AD ASILO NIDO

Presso il Municipio di Crespiatica il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, con la presente convenzione avente, per le parti, forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI CRESPIATICA (codice fiscale N. 84503400156 e partita iva N. 05077260155), rappresentato da _____, nato a _____ il _____, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Crespiatica, giusto Decreto Sindacale N. Reg. Gen. 9 N. Reg. Sett. 9 del 01.07.2021, e il /la Sig./ra _____ nato/a il _____, in qualità di titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della Società con sede a _____ in Via _____ n. ____ codice fiscale _____ si convenziona quanto segue:

ART.1. FINALITA' DELLA CONVENZIONE

L'amministrazione comunale, al fine di incentivare, sostenere e favorire l'avvio dell'attività, prevede un contributo annuo come riportato nell'articolo 2).

La finalità del contributo sopra esposto, destinato al **potenziamento del servizio**, avviene trasferendo le risorse indicate, al fine di provvedere alla riduzione delle tariffe a carico di tutte le famiglie dei bambini iscritti.

ART.2. OGGETTO DI CONVENZIONE

L'amministrazione comunale prevede un contributo annuo così stabilito:

PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

- il comune eroga un contributo annuo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

PER IL SECONDO ANNO DI ATTIVITÀ

- il comune eroga un contributo annuo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

La liquidazione del contributo una tantum avviene con le seguenti scadenze:

- quota del 50% a sei mesi dall'apertura dell'attività;
- quota del 50% a dodici mesi dall'apertura dell'attività.

ART.3. OBBLIGHI CONVENZIONALI

Il contributo di cui all'articolo 1) è subordinato alla riduzione pari o superiore al 10% della tariffa a carico delle famiglie.

ART.4. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni o integrazioni, compatibili con le finalità dell'azione che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione.

ART.5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni 2 a decorrere dall'effettivo avvio del servizio.

ART.6. TRATTAMENTI DATI PERSONALI

In merito alla gestione della presente convenzione ed in applicazione concertata degli articoli 11 del D.Lgs. N. 507/1993 e art. 29 del D.Lgs. N. 196/2003, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati sarà assunto dal gestore del servizio.

ART.7. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART.8. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in ordine alle esecuzioni della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il foro di Lodi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune (_____)

L'ente gestore (_____)